



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – PAIS00200N  
“MANDRALISCA”

Sezione associata PAPC002011 LICEO CLASSICO “MANDRALISCA”

Sede legale Via Maestro Vincenzo Pintorno n. 27 – 90015 Cefalù (PA)

Sezione associata PARH00201T “IPSSEOA” – Sezione associata PARH002506 “IPSSEOA SERALE”

Via di Belgioioso n. 2 – 90015 Cefalù (PA)

e-mail: pais00200n@istruzione.it pec: pais00200n@pec.istruzione.it

Tel. Liceo Classico ed Uffici: 0921/421695 – Tel. Ipsseo: 0921/422427

C.F.82000270825 codice univoco di fatturazione: UF67KK

**REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI  
IN CASO DI SCIOPERO**

- **Visto** che, in data 12 gennaio 2021, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.8, è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia, con la quale si recepisce l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF, in data 2 dicembre 2020;
- **Visto** che tale Accordo nazionale sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- **Visto** che, ai sensi dell’art.3, comma 2 dell’Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa, il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- **Tenuto conto** che in data 05.02.2021, si è provveduto presso l’istituzione scolastica a sottoscrivere il Protocollo di intesa con le OO.SS.

**il Dirigente Scolastico  
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

**Art.1 – Prestazioni indispensabili**

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall’Accordo, con riferimento all’Istituzione scolastica I.I.S.S. “Stenio”, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- b) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti alimentari e affini;
- c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

**Art.2 – Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili**

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all’art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:  
per le attività di cui al punto a):

Sezione associata LICEO CLASSICO

- nr. 2 assistenti amministrativi;

- nr. 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;

#### Sezione associata I.P.S.S.E.O.A.

- nr. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;
- nr. 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;

per le attività di cui al punto b):

- nr. 1 assistente tecnico del reparto o del laboratorio;
- nr. 1 collaboratore scolastico ai soli fini di garantire l'accesso ai locali interessati;

per le attività di cui al punto c):

- Dsga (Direttore dei servizi generali ed amministrativi)  
e/o
- nr. 1 assistente amministrativo.

### **Art.3 – Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali**

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- a) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- b) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale, gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 60 ore individuali, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

### **Art.4 – Criteri di individuazione del personale**

In coerenza con le indicazioni del Protocollo di Intesa, stipulato presso l'Istituzione scolastica in data 05.02.2021 con le OOSS rappresentative di comparto, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:

- a) volontarietà;
- b) rotazione:
  - supplenti
  - assegnazione provvisoria
  - graduatoria di istituto.

### **Art.5 – Comunicazione del personale in occasione dello sciopero**

In occasione dello sciopero, il Dirigente Scolastico – entro il quarto giorno dalla proclamazione dello stesso - *invita*, mezzo circolare pubblicata sul sito della scuola, il personale a comunicare, tramite apposito “Google moduli” (inviato dall'Animatore Digitale), entro la data stabilita nella predetta circolare, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio, presso l'istituzione scolastica, da includere nei contingenti minimi, tenuti alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione, che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero, dopo la sua effettuazione, saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica, tramite circolare; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

#### **Art.6 – Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie**

Il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, tramite circolare pubblicata sul sito istituzionale, nonché su Bachecca Argo, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni, per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- le % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che li hanno indetti;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

#### **Art.7 – Periodi di franchigia**

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

#### **Art.8 – Norme finali**

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Data, 5 febbraio 2021

**Il Dirigente Scolastico**  
*Prof.ssa Maria Bellavia*

*\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*